

SAGGI E MEMORIE

ELISABETTA ARTIZZU

LA DEFENSIO NEI DOCUMENTI MEDIEVALI SARDI

Come mezzo processuale di garanzia delle obbligazioni, soprattutto per quel che riguarda la vendita, la permuta e la donazione, si rintraccia in alcuni documenti del medioevo sardo la *defensio*, istituto di origine romana, attraverso cui il venditore, il donante o chi permutava si assumeva l'obbligo di stare in giudizio al posto del compratore o del donatario o di uno dei contraenti della permuta ogni volta che qualcuno compisse un'azione per rivendicare il bene oggetto del negozio giuridico ⁽¹⁾. Nel diritto romano per il compratore era una garanzia denunciare al venditore la lite promossa per l'evizione del bene ottenendo che anche l'*auctor* accorresse in difesa del convenuto e ne sostenesse l'interesse.

Da queste premesse nel diritto volgare si sviluppò il principio che anche il solo *auctor* potesse stare in giudizio al posto del convenuto e divenne prevalente la prassi che l'autore nell'atto della vendita, permuta o donazione stipulasse esplicitamente la garanzia per l'evizione obbligandosi formalmente ad assumere direttamente la posizione di principale e unico convenuto ⁽²⁾. Tanto che Cortese afferma che si

⁽¹⁾ A. SOLMI, *Le Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XIII*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1905 (in seguito CV), p. 117; A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Nuoro, Ilisso, 2001 (rist. dell'edizione Società Tipografica Sarda, Cagliari 1917), a cura di M.E. CADEDDU, p. 223 ss.; sulla *defensio* cfr. N. TAMASSIA, *La defensio nei documenti medievali italiani*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», LXXII fasc.3, pp. 449-480 in particolare p. 463 ss. Il lavoro di Tamassia ha rappresentato la base delle osservazioni di A. SOLMI su questo tema. Sulla penetrazione del diritto romano in Sardegna cfr. E. CORTESE, *Appunti di Storia Giuridica Sarda*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 119 ss.; F. SINI, *Comente comandat sa lege*, Torino, Giappichelli, 1997, e bibl. ivi cit.

⁽²⁾ A. SOLMI, *Le Carte Volgari*, cit., p. 117; E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 2000 (rist. anastatica dell'edizione di Palermo 1908-9) vol. II, p. 203.

trattava di un sistema che generava quasi la finzione di un ritorno della proprietà nelle mani del venditore ⁽³⁾.

Nei documenti medievali italiani la clausola che contiene questa stipulazione si definisce *defensio*, in concreto l'alienante prometteva all'acquirente di presentarsi in giudizio per controbattere ogni attacco che a questi venisse fatto da un terzo per spogliarlo dei beni da lui acquisiti, vincolando sé stesso e i propri eredi alla difesa del negozio da qualsiasi tentativo di violazione altrui.

Nei documenti medievali sardi ⁽⁴⁾ la *defensio* si presenta come una garanzia assunta dal venditore, dal donante o da chi permutava o dai loro eredi di tenere libero o liberare *ispiliare* il compratore o donatario da ogni molestia o da ogni azione giudiziaria che potesse insorgere a opera di qualsiasi persona a causa dell'oggetto addotto nel negozio. Il coinvolgimento della famiglia nella *defensio*, in seguito ad alienazioni patrimoniali, fa sì che l'obbligo si trasmetta di padre in figlio tanto che nel CSPS alla scheda 291 il vescovo Giusto di Salvennor afferma che "...e ssi vi aet alikis kertu fijos meos li sian defensores". Se il figlio poteva sostituire il padre ne poteva assumere anche i compiti ⁽⁵⁾. La voce del sardo *ispiliare* richiama nel suo significato l'espressione *defendere ac distrigare*, che ritornano spesso nei formulari italiani della *defensio*, e proprio il verbo *distrigare* traduce esattamente il sardo *ispiliare* ⁽⁶⁾.

Spiliare è un termine giuridico il cui significato, come afferma Wagner ⁽⁷⁾, è liberare dalle altrui pretese, rispondere per evizione e

⁽³⁾ E. CORTESE, *Appunti*, cit., p. 100.

⁽⁴⁾ A parte le *Carte Volgari* già citate le fonti in cui si possono rintracciare esempi di *defensio* sono M. VIRDIS (a cura di) *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Nuoro, Ilisso, 2003 (in seguito CSMB); P. MERCI (a cura di) *Il Condaghe di San Nicola di Trullas*, Sassari, Delfino, 1992 (in seguito CSNT); A. SODDU e G. STRINNA (a cura di) *Il Condaghe di San Pietro di Silki*, Nuoro, Ilisso, 2013 (in seguito CPCS); P. MANINCHEDDA e A. MURTAS (a cura di) *Il Condaghe di San Michele di Salvennor*, Cagliari, Cuccu, 2003 (in seguito CSMS); P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I-II, Torino, Tipografia Regia, 1861-1868 (*Historiae Patriae Monumenta X*), sec. XII, doc. XXIX, 1120, 29 giugno (in seguito CDS).

⁽⁵⁾ A. SOLMI, *Studi Storici*, cit., p. 224; E. CORTESE, *Appunti*, cit., p. 100.

⁽⁶⁾ A. SOLMI, *Le Carte Volgari*, cit., p. 118 e nota 3.

⁽⁷⁾ M.L. WAGNER, *Dizionario Etimologico Sardo*, Gianni Trois Editore, Cagliari 1989, I, p. 678 (in seguito DES).

corrisponde all'italiano spigliare. Liberare un oggetto, un bene dalle altrui pretese può avvenire mediante un intervento economico, per esempio, un indennizzo o mediante un'azione giudiziaria che riconosca il pieno diritto a disporre del bene stesso, il soggetto che *ispiaat* il bene può essere sia chi ottiene riconosciuto il suo diritto sia l'autorità che concede il riconoscimento e questi sono esempi che si rintracciano nei condaghi e nelle Carte Volgari.

La nozione di addossarsi l'onere di rispondere per evizione nei documenti medievali sardi si indica con la formula *ponnesi in pala* o *levaresi in pala* e viene stipulata esplicitamente per impedire che avvenga la perdita totale o parziale di un diritto trasferito provocata dal preesistente diritto di un terzo ⁽⁸⁾.

I documenti in cui si riscontrano questi termini sono costituiti da strutture ricorrenti che indicano l'obbligo alla base della *defensio* e da parti libere che consistono nella descrizione degli aspetti specifici del singolo atto: il tipo di negozio giuridico intercorso tra le parti, le parti coinvolte, il bene venduto, donato o permutato. Molto spesso si tratta di terre di cui è offerta una precisa descrizione delle caratteristiche e dei confini o di servi di cui viene indicato nome e cognome e non mancano mai i testimoni.

La struttura della *defensio* è chiarita perfettamente dalla scheda 97 del CSMB, che registra l'acquisto di alcuni servi fatto dal priore Viviano, in cui viene esposta la sequenza delle azioni: "Compereì a Petru d'Ardu, fiiu de Comida Sepis et d'Elene d'Ardu, a Comida de Kerki et a Goantine su frate et Elene sa sorre et deillis a resone de ·XV· bisantes inter berbeges et capras et bacca et bisantes, levandosimi in pala, de perunu homine ki mi 'nde chertare, de spiiaremilu ipsos. Testes donnu Samaridanu Veccla ki fudi maiore de scolca de Bonarcadu et Goantine Ladu maiore de scolca de Iporruì, et Comida Pira et Petru Spada et Furadu Pira et Terico Coniale et Samaridanu Madau et Miale de Kerki et Petru de Iala et Petru Lafra su clerigu et Goantine de Ienna et Johanne Kigali et Samaridanu Coniali et Terico de Unali et Goantine Madau et Johanne Laura".

Comprai da Pietro d'Ardu, figlio di Comida Sepis e di Elena d'Ardu (i servi), Comida de Kerki, il fratello Costantino e la sorella

⁽⁸⁾ M.L. WAGNER, DES, cit., II, p. 205.

Elena e diedi loro il valore di quindici bisanti tra pecore e capre una vacca e bisanti, con l'accordo che si sarebbero preso l'onere di liberarmi dalle pretese di qualunque persona che mi avesse fatto causa rivendicando diritti sull'oggetto della compera.

Segue il nutrito elenco di testimoni e la loro eventuale qualifica.

Il documento indica il tipo di contratto stipulato, in questo caso una compravendita, da cui nasce l'obbligazione assunta dal venditore di liberare il compratore *ispiliare* da ogni azione giudiziaria e *levandosimi in pala* e di stipulare la garanzia per l'evizione assumendo la posizione di principale e unico convenuto nel processo indicato dal verbo *kertare*.

Non sempre è rintracciabile questo schema, ma la formula di *defensio* è attestata anche in altri atti più o meno coevi tra loro: un documento del 1120 contenuto nel Codex Diplomaticus Sardiniae, alcune Carte Volgari cagliaritane, il condaghe di Santa Maria di Bonarcado, le cui registrazioni si dovrebbero collocare tra la fine del XII sec. e i primi decenni del XIII, il condaghe di San Nicola di Trullas, in cui le attestazioni relative alla *defensio* si collocano tra il primo quarto del sec. XII e non vanno oltre gli anni 80 o forse 70 del secolo comprendendo per intero il regno di Gunnari la cui partenza per la Terra Santa è esplicitamente citata nella scheda 270 ⁽⁹⁾.

Infine il condaghe di San Pietro di Silchi e quello di San Michele di Salvennor, il primo fu vergato in un arco cronologico che copre circa un secolo, dalla metà del XII fino alla metà del XIII, il secondo contiene ben pochi riferimenti alla *defensio*. Quello più chiaro è rappresentato dalla scheda 12 scritta dall'abate Giacomo nelle cui schede ricorre il giudice Comida I (1198-1218) per cui il suo periodo abbaziale si colloca entro l'arco cronologico di questo giudice ⁽¹⁰⁾.

Carte Volgari

IX. 6

“Compreilli ad Aleni Grega sa parzoni cantu elli bineda sua e de fradis suus, cui tenendu assa domu che mi cambiadi Cumida de

⁽⁹⁾ CSMB, p. 40 ss.; CSNT, p. 17.

⁽¹⁰⁾ CSPA, p. 49 ss.; CSMS, p. 37.

Sikiu, et leuedisi in pala de spiliarimilla da ki comindiedi kertari; et dei 'nd'elli IIII.sollus de dinaris, et clompilli pariarì”.

Comperai da Elena Grega la quota che le spettava, sua e dei suoi fratelli, là accanto alla casa che mi diede in cambio Cumida de Sikiu e si assunse l'onere di liberarmela in caso di processo, e io diedi quattro soldi di denari e pagai quanto dovevo.

IX. 10

“Compreilli a Petru de Scali, filiu d'Aleni Argulesa, sa parzoni cantu bi aeat sua et de fradis suus, et est ass'una parti tenendu assa conpora ki fegit a Cumida de Sikiu, et issu ateru ladus tenendu assa plaza chi conporei a prebiteru Gontini de Montis, et dei 'nd'elli II.bisantis, et clompilli pariarì. Eleuedisi Petru de Scali in pala de spiliarimilla, da ki comindiedi kertari”.

Comperai da Pietro de Scali, figlio di Elena Argulesa, la parte che aveva, sua e dei suoi fratelli, parte da un lato confinante con il terreno che acquistai da Cumida de Sikiu, dall'altro con il podere che comprai dal prete Gontini de Montis. E gli diedi due bisanti e finii di pagarlo. E Pietro de Scali si assunse l'onere di liberarmela in caso di processo.

I due passi presentano alcuni aspetti interessanti: il primo riguarda gli acquisti fatti dal vescovo Paolo di Suelli che compra da Elena Grega la quota che spettava a lei e ai suoi fratelli senza che venga citato l'assenso o la partecipazione all'atto di questi. Il secondo caso è simile e in entrambi i venditori si assumono l'onere di tenere immune il compratore da ogni contestazione giudiziaria forse allo scopo di tutelare le alienazioni patrimoniali compiute senza l'intervento degli altri eventuali aventi diritto e difendere la coesione familiare. I venditori ricevono quanto loro spettava, ma non sembra vengano pagati anche per prendersi l'onere di liberare il bene in caso di processo. Entrambi i passi sono stati analizzati da Paulis⁽¹¹⁾ con particolare riferimento al verbo *comindiare* che sembrerebbe legato allo schema della *defensio*. Un'attenta analisi dello studioso ha dimostrato l'inesistenza del verbo *comindiare*, per quanto accolto nel DES⁽¹²⁾, emerso

⁽¹¹⁾ G. PAULIS, *Studi sul sardo medievale*, Nuoro, Ilisso, 1997 *Officina Linguistica* I/1, pp. 145 ss.

⁽¹²⁾ M.L. WAGNER, DES, cit., I, p. 367.

per la difficoltà di Solmi, come pure dei linguisti e dei filologi a lui successivi, di analizzare correttamente la scrittura continua della pergamena cagliaritana. Il brano di CV, IX, 6 e 10 letto finora "...et leuedisi in pala de spiliarimilla da ki comindiedi kertari..." deve essere segmentato così: "...et leuedisi in pala de spiliarimilla da ki comindi edi kertari..." cioè e si assunse l'onere della *defensio* nei confronti di chi, caso mai in futuro, ne avesse fatto causa ⁽¹³⁾.

XIII. 10

"Et kertemi Jorgi Lepuri de parti de iudigi, pro Jorgi de Margini et pro sas sorrìs, k'enti esseri muniarus. Et ego batusi a corona a donna Muscu de Serra, filia de donnu Barusoni Mannu, ki 'llus aeda dadus a sanctu Jorgi a serbus de cadadie, et carta fata et bullada. Et issa posit a donnu Petru de Sii su ienniru a ttorrari berbu de parti sua. Et kertarunt illi de parti de iudigi pro Jurgia Cucu, aba de Jorgi de Margini et de ssorrìs, k'edi essiri muniaria; et issi torredi berbu, de parti de donna Muscu sa sogra, ca «Jurgia Cucu non fudi muniaria, antis fudi ankillà de padri miu». Iuigarunt illi destimonios a Jorgi Lepuri ca fudi Jurgia Cucu muniaria. Istimonius non dapit. Posirunt inde 'lla a donna Muscu a iurari in sanctu Jorgi de Suelli et issa iuredi in sanctu Jorgi, ca «Jurgia Cucu ankillà peguliari de padri miu fudi, c'aligandu muniaria non fegit». Istimonius ante ki iuredi donna Muscu, ispiliandusi a sii e a sanctu Jorgi, Seri Jogulu armentario de iudigi de sa billa de Baniu, et donnu Mariani Dezoli, ki lla ponenta a iurari de parti de iudigi; donnu Petru de Unali de Segariu, et Cogoti de Funtanas de Segolai, et Petru Baca, maiori de [equa]s de planu de Donnigalia".

Giorgio Lepori, in nome e per conto del giudice, chiama in giudizio il vescovado di Suelli, nella persona del vescovo Torchitorio, per rivendicare i diritti del giudicato sopra alcuni servi ora tenuti dal vescovo. Quest'ultimo, che aveva avuto in dono i servi da donna Muscu de Serra, non risponde personalmente alla citazione ma chiama in giudizio la donatrice che, secondo i principi della *defensio*, deve rispondere per l'evizione. Donna Muscu si fa rappresentare dal genero, donno Pietro de Sii, senza che questo possa alterare i principi

⁽¹³⁾ G. PAULIS, *Officina Linguistica*, cit., p. 147.

prestabiliti, e il giudizio si svolge immediatamente tra colui che rappresenta il giudice e l'*auctor*. La sentenza favorevole a questo, cioè a donna Muscu de Serra, libera da ogni azione e afferma il diritto della donatrice e del donatario, "...ispiliandusi a sii e a sanctu Jorgi".

Non è inusuale che le parti agiscano per mezzo di rappresentanti nello svolgimento del processo ⁽¹⁴⁾, persone di loro fiducia come in questo caso in cui donna Muscu si fa rappresentare dal genero che assume contemporaneamente il ruolo di *auctor* e quello di rappresentante della convenuta.

XVII. 6

"Et dedilloy donnu Manueli de Serra d'Abis ad sanctu Jorgi pro deu innanti et pro s'anima sua,terra cantu lloy aeda intru de cussu cuniadu. Et aendulla dada donnu Manueli custa terra ad sanctu Jorgi,bennit donnu

Petru de Serra, filiu de donnu Cumida de Serra de donna Bera,ad baratarimi 'ndi narrandu c' «a mimi ill'aeda innanti dada donnu Manueli». Et eo, pro airi pagi, cum donnu Petru de Serra, et pro non airi barata donnu Petru de Serra cum donnu Manueli, campanieimi 'ndi cum donnu Petru de Serra, cum bolintadi bona de su piscobu de Olia a ki fudi affiliadu, et deilli sa binia de s'iligi de sanctu Jorgi, pro mandiarisilla cantu edi essiri biu, et daa g'adi morri, torritsi sanctu Jorgi ad sa binia sua.

Et icusta terra de su cuniadu, pro ki barataat, lassedilla ad sanctu Jorgi in sinpiderru, ki perunu homini no 'nd'elli fairit aligandu niu briga ni molestia".

XVII. 9

"Et aendullas comporadas custas terras ad Mariani de Franca, bennit donnu Manueli de Serra d'Abis su donnu suu, et naredimi k'ant essiri suas custas terras, ki aia comporadas ad Mariani de Franca su serbu; et issi pro deu innanti et pro s'anima sua, dedillas custas terras ad sanctu Jorgi".

⁽¹⁴⁾ E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, cit., p. 229; A. SOLMI, *Le Carte Volgari*, cit., p.127. Nei condaghi si riscontrano diversi casi di rappresentanza nel processo: CSMB 25, 219; CSPS 324, 348, 349, 415; CSNT 195.

I casi riportati sono simili: nel primo avviene una transazione tra il vescovado di Suelli e un privato che avanzava il diritto su una terra da altri donata al vescovado in modo da evitare che nascesse una lite tra il donante e l'attore, come si renderebbe necessario se si seguissero i principi della *defensio*. La volontà di evitare liti, da parte del vescovo Torchitorio di Suelli, è evidente dalle parole utilizzate e dalla condizione posta poiché il terreno oggetto della transazione tornerà a San Giorgio dopo la morte di donno Pietro de Serra.

Nel secondo caso il problema si risolve con la donazione a San Giorgio da parte di donno Manuelli delle terre la cui proprietà viene messa in discussione, il che elimina ogni possibilità di lite.

XX. 4

“Custas isclas et icustu saltu dau assu donnu miu sanctu Antiogu d'iscla de Sulchis ad ispiliadu, ki non loy apat perunu homini a ifairi, non pro su regnu, et non pro peruna atera personi, exceptu ki essirit a boluntadi dessu donnu su piscobu miu de Sulchis Maistru Bandinu...”.

In questa carta la giudicessa Benedetta dona al vescovado di Sant'Antioco di Sulci diverse terre, ma prima libera i beni oggetto della sua donazione da qualunque pretesa altrui come chiarisce il termine *ad ispiliadu*.

CDS

Un documento del 1120 riporta la permuta con cui il giudice di Cagliari Torchitorio II riceve dalla chiesa di San Lorenzo di Genova le corti di Quartu, Acquafredda e Capoterra mentre egli dà in cambio le corti di Sabazo, Pau, Barala, Tracasil, Fucilla e Santa Vittoria di Villa Pupia “Ego Judice Trogodori de Gunale, qui Marianus vocor, per voluntatem Dei potestando partem de Karalis...fatio carta a Sancto Laurentio pro tramuta...”. L'aspetto interessante del documento consiste nell'obbligo che il giudice si assume formalmente di difendere i possessi da lui permutati da ogni *kertu* che dovesse sorgere in seguito e nella promessa di restituire ciò che ha ricevuto qualora le corti date gli fossero tolte o dichiarate non sue in regolare giudizio. Nell'ipotesi, quindi, che il giudice fosse risultato soccombente in giudizio si obbliga a restituire quanto ha ricevuto “...et si ponet aliquis certu de certarindi mecum,et binchimi, de torrari sas domos chi mi derunt”.

Anche i condaghi riportano casi di *defensio* più o meno numerosi.

Nel condaghe di Santa Maria di Bonarcado si rintracciano pochi casi di *defensio*: la scheda 11 riporta il caso di una permuta tra il priore di Santa Maria di Bonarcado e Costantino Usay. La stipula dell'accordo si conclude con la dichiarazione di *defensio* a favore di Santa Maria da parte di Costantino Usay secondo la formula "cambiando cun boluntate de pare e bocando nde de si 'nde kertavat neu-nu homine mortale o isse, d'ispiaremila a ssanta Maria et pariare a rregnu libra ·I· de argentu". Scambiando con mutuo accordo e con la clausola che, qualora qualunque persona o egli stesso avesse mosso lite in proposito, avrebbe egli risposto per evizione a favore di Santa Maria e avrebbe pagato al fisco una libbra d'argento. Non si sa se a titolo di sanzione o di risarcimento, comunque, è evidente la concreta onerosità dell'obbligo di difesa assunto, ma l'obbligo di pagare una somma a favore del fisco sorgeva solo per pattuizione espressa.

La scheda 30 parla di una sostanziosa donazione fatta da Costantino de Lacon a Santa Maria di Bonarcado e si conclude con la clausola che se qualcuno dei suoi servi dovesse far reclamo alla chiesa, egli avrebbe risposto per evizione e avrebbe pagato al fisco una libbra d'argento.

"Et, si perunu homine suo deit molestare sa clesia, d'ispiarielu et pacare a rregnu libra una d'argentu". Come nel caso precedente l'obbligo di pagare è espressamente assunto dal donante.

La scheda 37 parla della donazione di Thomas de Madrona a Santa Maria di Bonarcado di tutto ciò che possiede comprese tre vigne che il donante chiarisce essere libere da qualunque pretesa dei suoi fratelli "...custas ·III· binias appo ad ispiiatu de donnia frate meu...".

La scheda 96 tratta di una permuta tra Viviano priore di Bonarcado e Piero Pisanu e quest'ultimo si assume l'onere di rispondere per evizione "...cun levandosi ipse in pala de spiarella da omnia homini".

Nella scheda 97 si parla di una compravendita di servi tra il priore di Bonarcado e Pietro d'Ardu in cui quest'ultimo si assume l'onere di liberare quanto acquistato dalle pretese di chiunque "... levandosimi in pala, de perunu homine ki mi 'nde chertare, de spiiaremilu ipsos".

La scheda 107 ricorda la compravendita tra Domestico, priore di Bonarcado, e Comita Capay di alcuni terreni che Comita deteneva

liberi da ogni pretesa e diritto dei suoi fratelli, probabilmente in proprietà esclusiva, "...avendolla ipse ad ispiada de omnia frate suo".

La scheda 128 tratta della donazione di Limpida Trogu del suo orto che ella dona libero da ogni vincolo e senza che nessuno dei suoi fratelli potesse vantare diritti, il che porta a pensare che la terra fosse di esclusiva proprietà di Limpida, "...posit s'ortu de Miili picinnu suo ad ispiadu ad Sanctu Petru de Miili picinnu pro s'anima sua kena aer parte perunu frate suo".

La scheda 130 parla della donazione fatta da donna Vera d'Uda della sua quota di proprietà libera da ogni vincolo "Posit donna Bera d'Uda parçone sua ad ispiadu ad sancta Maria de Bonarcadu...", dona anche alcune terre dei fratelli con il loro consenso lasciando loro la possibilità di acquisire altre proprietà in cambio delle terre da lei donate. La soluzione proposta da donna Vera priva i fratelli della possibilità di rivendicare quanto da lei donato rendendo superflua un'eventuale clausola di *defensio*.

La scheda 160 parla di Pietro Milia che si fa converso e dà indicazioni su come dividere i suoi beni dopo che il priore e i suoi monaci avranno risolto ogni pretesa e rivendicazione su ciò che gli appartiene e lo avranno spartito tra lui e la moglie "Post c'ant ispiiare et partire sa causa inter me et muliere mea...".

Nella scheda 189 si parla di una donazione fatta da Pietro Capai a Samaritano prete di Calcaria in cui il donante si assume l'onere per sé e i suoi fratelli, comproprietari dei beni donati, di fare una permuta a vantaggio di questi in cambio della loro quota che egli cedeva a Santa Maria "... et levaiti in pala pro se et pro frates suos de darellis cambiù.

Et ego donaili masclu ·I· pro sollos ·II· et triticu cantare ·I· pro dinaris ·XV·".

Un caso simile è riportato nella scheda 191 in cui Altrumare dona una quota della sua proprietà addossandosi l'onere sia per sé che i suoi fratelli di liberarla dalle pretese altrui e di fare una permuta "... et levaiti supra pala pro se e pro frates suos de spiiaremilla et darende canbiu et ego donaili sollos ·II· de dinaris".

In entrambi i casi interviene un nuovo negozio giuridico, la permuta, che garantisce ai fratelli di ottenere altri beni in cambio di quelli cui rinunciavano e questa soluzione permette di evitare possibili liti giudiziarie. A fronte di questa soluzione il donatario per rico-

noscenza ricambia nel primo caso con un montone del valore di due soldi e un cantare di grano per il valore di quindici denari, nel secondo caso con due soldi in moneta ⁽¹⁵⁾.

Non sempre la formula della *defensio* impiega la locuzione *leveragesi in pala* ma la presenza di altri elementi attinenti permette di rintracciarla in diversi atti.

La scheda 43 del condaghe di San Pietro di Silki tratta di una vertenza tra il vescovo Giorgio e Mariano de Castavar relativa a servi, esattamente una serva e la sua prole, che si conclude con un accordo tra le parti, ma si chiarisce che se dovesse esservi una lite colui che reggerà San Pietro non esiti a ricusare qualunque pretesa di Mariano "... e ssorti kertu nd'at, non dubitet ispiiarelu donnu ki bi aet esser in Sanctu Petru".

Anche la scheda 220 tratta della composizione di un *kertu* tra la badessa Massimilla e Gonnario de Liios e Costantino Mickinione per alcuni terreni. Alla conclusione del documento, dopo l'elenco dei testimoni, la clausola della *defensio* afferma "...in platicu de, si mi 'nde kertavat alikis, o frate suo o istraniu, d'ispiiarela issos a Sanctu Petru". cioè se qualcuno avesse mosso lite in proposito, fosse un parente della mia controparte o un estraneo, si sarebbero occupati loro di sciogliere San Pietro da ogni pretesa. In questo caso sembra che siano i testimoni a dover difendere San Pietro quindi una pluralità di soggetti obbligati.

La scheda 286 tratta di una permuta di servi tra la badessa Ispenziosa e Ithoccor de Kerki in cui quest'ultimo dà anche la parte dei fratelli con l'impegno di liberare la badessa da loro eventuali pretese "...in platicu de ispiiaremilos isse...". L'assenza di consenso dei fratelli, probabilmente, costringe Ithoccor ad assumersi l'obbligo della *defensio*.

La 288 sembra una replica della 286 con lo stesso oggetto e le stesse clausole ma cambiano i testimoni.

La 290 riporta la grande donazione di Thunthule di Salvennor quando costituisce il patrimonio della domo di Sant'Elena donando le varie proprietà, "Ecco cantu vi ponio ispiiatu d'ateros frates meos..."

⁽¹⁵⁾ G. STRINNA, *La pratica del contro dono nel medioevo sardo: le testimonianze dei condaghes*, in «Archivio Storico Sardo», LIV, 2019, p. 63.

cioè esenti da pretese dei miei fratelli. In questo caso Thunthule dona i suoi beni già liberi da pretese altrui.

Nella scheda 401 la badessa Teodora acquista il salto di Maurelli e dopo l'elenco dei testimoni pagati dalla badessa sei bisanti si chiarisce che saranno loro a garantire contro ogni eventuale pretesa da parte di chiunque "...et ego deindelis bisantis .VI., ispiandemi issos de donnia homine dessoru mundu". Anche in questo caso una pluralità di soggetti obbligati, ma, come nel caso precedente, non ci sono abbastanza elementi per parlare di obbligazione solidale.

Infine nella scheda 440 la badessa Agnese acquista un vigneto e chi glielo vende riceve come prezzo dieci libbre di denari genovesi e si impegna a liberare da ogni pretesa di terzi San Pietro, in caso contrario i venditori avrebbero pagato al fisco cinquanta libbre di denari genovini a titolo di penale. In questa scheda il verbo *kertare* viene sostituito dal sinonimo *baractare* senza che questo alteri i principi della *defensio*: "...et issos furun de ispiaremilu de omnia homine dessoru mundu qui mi nd'ait baractare, in pena de libras .L. de dinaris januinos assu rennu".

Anche il condaghe di San Nicola di Trullas contiene esempi di *defensio* e significati particolari del verbo *ispiiliari*.

La scheda 46 riporta l'articolata donazione di Iusta de Capathennor che dopo la sua morte venne contestata da Comita de Capathennor e dai suoi nipoti. Il priore Alberto trova testimoni che salvano la donazione e si vede riassegnare dal giudice quanto gli volevano togliere quindi si può affermare che il giudice Costantino definì la controversia "...cando lu ispii ait iudice Gosantine custu certu...".

La scheda 127 tratta dell'acquisto fatto dal priore Ioannes, egli compra da Comita de Serra il suo salto e la parte che i suoi fratelli avevano nel suo prato mentre Comita si fa garante del fatto che i suoi fratelli avrebbero preso altrove proprietà in cambio, "...ponendesemi in pala Comita, ca levavan aterube sos frates antesicu...". Anche in questo caso sembra prospettarsi una permuta dopo la vendita che può evitare di finire in giudizio.

La scheda 140 espone un caso complicato di contestazione della proprietà di alcuni beni che si conclude quando il priore Alberto riesce ad acquistare da Saltaro de Kerki la vigna, oggetto della lite, dopo che questa è stata da lui liberata dalle pretese di coloro con cui

aveva fatto lite. “Et ego conporaili sa binia abe co la ispiiait de sos ki certaban cun illu”. Il soggetto che *ispiiat* il bene può essere anche chi ottiene riconosciuto il suo diritto.

Nella scheda 179 il priore Ioannes fece lite con la villa di Cheremule per il salto di Serra de Iugale che gli avevano sottratto poiché lo ritenevano di loro uso collettivo, fecero lite insieme coloro che avevano venduto il salto al priore e quelli di Cheremule con l'esito che il documento d'acquisto sottoposto all'attenzione prima del curatore e dopo del giudice e della corona venne giudicato valido. Incaricato dal giudice il curatore si recò al salto per liberarlo dalle contestazioni “Posit issara iudice su curatore ad andare assu saltu et ispiiarelu”. Il soggetto che *ispiiat* il bene è l'autorità che concede il riconoscimento, segue il rito: i padroni del salto alla presenza del curatore, fanno ricognizione dei confini e giurano che “In co li andai in termen, gasi lo avea comporatu ave rennu, ki non bi aveat vias Kilemuli”.

Anche la scheda 182 tratta della definizione di una controversia: il punto di partenza è una donazione contesa e divisa a metà con San Pietro di Gulsevi per rientrare in possesso della quale Ioannes, priore di Trullas, deve produrre la *carta bullata* e i testimoni davanti al giudice e alla corona. Le prove sono ritenute valide e quando si stava per definire la controversia si arrivò a un accordo “Essendo d'ispiiarelu su kertu, campaniaitse su priore de Gulsevi cun Comita prossa domo de Banios. Et issa de Favules torrarunmila ad intregu a ssolus in quo mi la avea in carta”.

Sia la scheda 221 che 222 riportano due chiari esempi dell'addossarsi l'onere di rispondere per evizione, nel primo caso chi vende si pone come garante “ponende se isse in pala” nei confronti dell'acquirente; nel secondo il priore Ioannes acquista da Gunnari de Corona la parte di una sua sorella facendosi garante lui che della sua parte aveva fatto dono a San Pietro “Comporaili a Gunnari de Corona parçone de .i. sorre sua , ponendese isse in pala, ke sa parte sua data l'aveat a Sanctu Petru”. Forse mancando l'assenso della sorella di Gunnari il timore di una contestazione non era infondato.

La scheda 245 contiene un caso complesso che riporta un contenzioso tra il priore di Trullas e Petru d'Athen che accusa il primo di privarlo di monticlu Calbosu mentre il priore afferma che venne donato da donna Vera d'Athen. Per risolvere la questione il priore si

affida a Comita, nipote della donante, con cui Petru d'Athen fa lite alla presenza dei parenti che gli chiedono di riscattare il salto assegnato alla loro famiglia.

Ed egli andò al salto di Monte Calvoso con loro e li indennizzò secondo mutuo accordo. “Proguteu non ispiias su saltu ki fecit postu assa domo nostra? Et isse...andait assu saltu...et pariaitindelu a voluntate de pare”, l'intervento economico chiude la controversia.

Nella scheda 270 si parla di terreni donati a San Nicola e poi tolti, come sostiene il priore, per esigenze del demanio e qualche altro imbroglio, che si rivolge al giudice perché risolva il problema. Il giudice Gunnari, in partenza per Gerusalemme, non aveva elementi sufficienti per emettere un giudizio e incarica due curatori in vece sua di esaminare i documenti per arrivare a una decisione che sarà favorevole al priore. In questo caso il soggetto che *ispiiat* il bene può essere l'autorità che concede il riconoscimento. “Isse no 'nde abit ditatu d'ispiiaremilos positime in manu de duos curatores antesicu suo...pro ispiiaremilos”.

Nella scheda 306 Gitilesu Melone contesta a San Nicola la proprietà di una vigna a Narbones, già di suo suocero, ma secondo San Nicola vendutagli da un servo del monastero, Ianne Cucuta, senza l'autorizzazione del priore. Petru, il priore in carica, deve restituire il valore della vigna mentre Gitilesu si fa garante nei confronti delle cognate “levandesemi in pala pro sas connatas” probabilmente comproprietarie della vigna.

Nel condaghe di San Michele di Salvennor le ipotesi di *defensio* sono piuttosto vaghe, si rintraccia un caso nella scheda 12 in cui l'abate Giacomo acquista terre da Pedro Kirellu “Compré de Pedro Kirellu su parte de Trifonu: viña y tierra, hygueras y perales y siruelos como la tenìa, que no me quitó borthé la de su sobrino hiho de Marián, con voluntad de su señor el pleban de Sasser, señor Marián Thelle. Y si me la ponía en pleyto alguna persona, de defen{den}dèrmela o guardàrmela él”. *Defender* e *guardar* cioè difendere e custodire, questo è l'unico passo in cui si ritrovano i due verbi insieme ⁽¹⁶⁾.

La *defensio* appare come una garanzia aggiuntiva che rafforza i negozi giuridici, fundamentalmente vendite, donazioni e permuta, più

⁽¹⁶⁾ CSMB 7, 103; 228, 7; 292, 3,4, 23; 310, 3, 7. In questi passi i verbi *defender* e *guardar* appaiono separatamente.

ricorrenti nei documenti esaminati. Appare come uno strumento più flessibile rispetto alla *defensio* romana e che, pur obbligando il venditore, il donante o chi permutava a difendere le ragioni dell'altro contraente, si adattava ai diversi casi che si potevano verificare. Coinvolgeva il nucleo familiare poiché l'obbligo si trasmetteva di padre in figlio, tutelava le alienazioni patrimoniali fatte senza l'esplicito consenso degli aventi diritto, spesso, pur di evitare conflitti, la *defensio* si intrecciava con un nuovo negozio giuridico – la permuta – che permetteva nuovi scambi e ristabiliva gli equilibri e con il controdono, in questo contesto un atto di riconoscenza per la soluzione trovata. Nei casi analizzati non si può fare a meno di notare la presenza di fratelli che agiscono con l'approvazione di fratelli o danno per acquisita la loro approvazione. Appaiono fratelli che vendono, permutano, donano apparentemente insieme e si può supporre che si tratti di fratelli che, magari per aver lasciato indivisa l'eredità, siano comproprietari dello stesso bene e dispongano ciascuno della propria quota. Non risultando la partecipazione di più soggetti al negozio ha una sua logica l'assunzione di responsabilità da parte di colui che compie il negozio giuridico mentre l'insussistenza di qualunque diritto attuale è ben chiarita nei documenti citati "...kenā aer parte perunu frate suo". La *defensio* offre una garanzia rapida e precisa all'interesse dei contraenti, ma ancora di più permette alla determinazione di priori, abati e badesse di difendere i beni pervenuti senza stare personalmente in giudizio.